

”
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE

Il giudice,
sciogliendo la riserva assunta in data 21.1.2012;

OSSERVA

La Plastic Components and Modules Automotive spa (PCMA) è una società del Gruppo Fiat avente ad oggetto la ricerca, la produzione e la commercializzazione di componenti plastici. Essa opera in Italia con 13 stabilimenti e complessivamente con quasi 3000 dipendenti.

A questi dipendenti, per ragioni connesse a situazioni risalenti nel tempo, sono stati fino al 31.12.2011 applicati due contratti collettivi differenti: a circa un terzo dei dipendenti (occupati nelle unità di Grugliasco, San Benigno, Caivano, Pisticci e Paliano) venivano applicati i contratti collettivi del settore gomma/plastica mentre agli altri dipendenti quello della Industria Metalmeccanica.

In particolare ai lavoratori degli stabilimenti di Grugliasco e San Benigno, sicuramente interessati per ragioni di territorio alle problematiche in discussione, è sempre stato applicato il contratto gomma/plastica.

Tanto premesso, a tutte le organizzazioni sindacali di questo settore in data 22.11.2011 venne rimessa dall'azienda lettera nella quale si legge: *"In vista di un riassetto e di una armonizzazione delle discipline contrattuali collettive aziendali e territoriali che si sono succedute nel tempo e nell'ottica di renderle coerenti e compatibili con condizioni di competitività e di efficienza, vi comunichiamo il recesso a far data dall'1.1.2012 da tutti i contratti applicati nel Gruppo Fiat e da tutti gli altri contratti ed accordi collettivi aziendali e territoriali vigenti, compresi quelli che contemplano una clausola di rinnovo automatico alla scadenza - per i quali la presente vale anche come espressa disdetta - nonché da ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto.*
....."

Detta lettera conclude che *"saranno promossi incontri finalizzati a valutare le conseguenze del recesso ed eventualmente alla predisposizione di nuove intese collettive aventi ad oggetto le tematiche sindacali e del lavoro di rilievo aziendale con l'obiettivo di assicurare trattamenti individuali complessivamente analoghi o migliorativi (rispetto) alle precedenti normative".*

Con richiesta del 24.11.2011 tutte le organizzazioni sindacali destinatarie della lettera, e quindi anche la Filctem Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture), chiesero un incontro con l'azienda per discutere della situazione venutasi a creare.

L'incontro ebbe luogo il 20.12.2011 essendo stato rinviato per difficoltà varie quello fissato il 13.12.2011.

Nel detto incontro venne dalla PCMA unicamente ribadita la decisione assunta a livello di gruppo di non applicare più la contrattazione in atto senza possibilità di alternative di sorta.

Invero, il 13.12.2011 era stato concluso fra la Fiat e le OO.SS Fim Cisl, Uilm Uil, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat un accordo che prevedeva, con riferimento espresso anche alla società resistente, l'applicazione di un contratto collettivo, definito "specifico", di lavoro costituente la stesura definitiva di un progresso contratto firmato il 29.12.2010.

Alla organizzazione sindacale ricorrente il 20.12.2011 venne quindi comunicata la avvenuta conclusione di questo contratto con operatività dall'1.1.2012 presso il complesso dei suoi stabilimenti, compresi quelli ove era stato sempre applicato il contratto gomma/plastica, sicchè la nuova disciplina dei rapporti con tutti indistintamente i dipendenti dell'azienda sarebbe stata, sul piano individuale, ad esso uniformata. Ciò avrebbe fatto venir meno una situazione di duplicità di trattamenti che aveva determinato varie difficoltà gestionali specie in casi di mobilità fra stabilimenti.

Vennero nella riunione anche specificati ed esemplificati i vantaggi complessivi che il nuovo regime di inquadramento contrattuale avrebbe prodotto sul piano economico in favore dei lavoratori.

Nei primi giorni del 2012, poi, le OO.SS Femca Cisl (Federazione Energia Moda Chimica e Affini) e la Uilcem (Uil Chimici Energia manifatturiero), con lettere di identico tenore, comunicarono alla PCMA, tra il resto, che i dipendenti dell'azienda che risultavano loro iscritti al 31.12.2011 avrebbero dovuto essere considerati dall'1.1.2012 iscritti "a pari titolo" alle organizzazioni Fim Cisl e Uilm Uil.

La particolarissima situazione esposta, alla luce di quanto richiesto dalla ricorrente Filctem - che con il suo ricorso depositato il 29.12.2011, ha dedotto la illegittimità sindacale della condotta avversaria sia sotto il profilo delle modalità comportamentali sia per ottenere la declaratoria della permanenza della validità del c.c.n.l. 18.3.2010 settore/gomma



plastica fino alla sua naturale scadenza del 31.12.2012 - determina la necessità in primis di prendere posizione sulla legittimità della sostituzione del contratto menzionato con quello "specifico di lavoro" 29.12.2010/13.12.2011, per un verso, eliminandolo in toto e, per altro verso, facendolo caducare anticipatamente.

Sovviene a questo punto il richiamo alle regole generali sui contratti (compresi quelli collettivi di lavoro) con durata prefissata: essi cessano di disciplinare i rapporti al momento della loro scadenza, salvo previsioni di ultrattività. La prospettabile tesi della impossibilità sopravvenuta non viene giustamente neppure richiamata dalla difesa CPMA.

Essa si appella solo al fatto della avvenuta conclusione del nuovo accordo 13.11.2012 di adesione al contratto 29.12.2010 e dei riflessi a ciò conseguenti.

Si potrebbe affermare, come talora sostento, una possibile coesistenza di due contratti, vale a dire per i lavoratori aderenti alla Filctem Cgil del contratto 18.3.2008 gomma/plastica e per gli aderenti alla Femca e Uilcem, ora aderenti alla Fim Cisl e alla Uilm Uil, del contratto 29.12.2010/13.12.2011.

A prescindere da altri aspetti, questa soluzione verrebbe però ad ignorare la previsione di cui all'art. 8 della legge 14.9.2011, n. 148 di conversione del D.L. 13.8.2011, n. 138.

Detta norma (dal titolo "Sostegno alla contrattazione di prossimità") recita: "I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.....possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di esser sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- a) agli impianti audiovisivi ed alla introduzione di nuove tecnologie;
- b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione ed inquadramento del personale;



- c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,.....
- d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
- e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.....
- f) alle conseguenze del recesso da rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio.....”.

.....
La norma prosegue dicendo che: *“Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28.6.2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”.*

Si tratta di una disciplina, all'evidenza indotta dall'accordo interconfederale 28.6.2011 fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, che detta regole nuove in funzione della finalità di rendere operante *erga omnes* in un comparto di “*prossimità*” con i lavoratori un contratto anche non condiviso da tutte le rappresentanze sindacali.

Essa vuole premiare le discipline più aderenti alle varie realtà esistenti nel paese in quanto ritenute le più snelle e confacenti con i tempi attuali.

Il legislatore, intervenendo in un momento di constatata frattura di quella unità di orientamento fra le principali organizzazioni sindacali, che per lungo tempo si era realizzata in vari settori produttivi, ha inoltre inteso premiare il volere maggioritario liberamente espresso dai lavoratori per esigenze sia di specificazione che di chiarezza e fors'anche per indurre i sindacati a ricompattarsi nell'interesse generale del paese.

A giudizio del decidente il nuovo regime ha escluso la possibilità dall'estate del 2011 di coesistenza di più contratti collettivi operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale che sia, apprezzato come unitario dai rappresentanti dei lavoratori interessati, premiando i contratti collettivi e le intese sottoscritte dalle OO.SS che si presentino come maggioritarie.

Orbene, nel caso in esame al posto del contratto gomma/plastica si venne a collocare quello concluso il 29.12.2010, come rimodulato il 13.12.2011, dalla Fiat spa, e con essa da una pluralità di società del gruppo medesimo individualmente elencate fra le quali la Plastic Components and Modules Automotive, ponendosi come valido dal 1.1.2012. E



poiché il nuovo contratto risulta, secondo le indicazioni numeriche fornite dalla resistente e non contraddette dalla parte ricorrente, sottoscritto dalle organizzazioni aventi una rappresentanza sindacale ampiamente maggioritaria esso non può che sostituire il pregresso contratto ancorché non scaduto con *"efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati"*.

Le *"intese"* che con lo specifico contratto vennero raggiunte riguardano infatti le materie della organizzazione del lavoro, della produzione, delle mansioni e della classificazione del personale, dei contratti flessibili, dell'orario di lavoro, delle modalità di assunzione e della disciplina del rapporto di lavoro. In sostanza riguardano la regolamentazione dei rapporti di lavoro nella loro intera vicenda, secondo lo scopo della legge.

Ma la riferita operatività dall'1.1.2012 del nuovo contratto porta con sé in modo automatico la caducazione della operatività del c.c.n.l. gomma/plastica in quanto rimasto condiviso solo dalla Filctem Cgil come sindacato minoritario per averlo le altre OO.SS originariamente interessate dismesso con le dichiarazioni d'inizio d'anno sopra menzionate di adesione al nuovo regime comunicato dalla società resistente.

V'è però da analizzare la problematica assolutamente peculiare conseguente al fatto che negli stabilimenti di interesse per la organizzazione ricorrente si viene ad applicare un contratto nuovo quanto a settore di competenza e non soltanto un contratto rinnovato ma dello stesso settore.

Al riguardo, va rilevato come la evenienza risulti conforme alla volontà delle parti contraenti della intesa 13.12.2011 in quanto esse ebbero esplicitamente a prevedere la idoneità del contratto collettivo del 29.12.2010, definito di primo livello, *"a sostituire non solo il c.c.n.l. per gli addetti alla industria metalmeccanica"* ma anche, ove applicato, *"gli altri contratti collettivi nazionali sia per la estensione del campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti, complessivamente e individualmente equivalenti o migliorativi"*. E quindi, fra questi ultimi, anche il contratto gomma/plastica.

Va rilevato altresì come la nuova situazione dei rapporti sia quella oggi conforme alla volontà della maggioranza dei lavoratori PCMA perché quella espressa dalle OO.SS che li rappresentavano.

Queste OO.SS (Femca Cisl e Uilcem) ebbero a trasfondere, fino a prova contraria per il caso di dissenso dei singoli lavoratori, la rappresentanza dei loro iscritti rispettivamente alla Fim e alla Uilm cioè alle organizzazioni firmatarie della intesa



13.12.2011 e del "contratto collettivo specifico di lavoro" (c.c.s.l) 29.12.2010 ad essa connesso.

Il fatto peraltro che presso la convenuta rimanga una organizzazione del settore gomma, come organizzazione minoritaria, per la rilevanza che la cosa potrà avere sul piano delle iniziative sindacali, è espressione del fatto che appartiene alla disponibilità dei lavoratori la scelta del sindacato al quale aderire, anche quando esso non fa parte di quelli che ebbero a realizzare "quelle specifiche intese" consacrate in un contratto collettivo di cui all'art 8 legge 148 cit.

Se dunque la situazione riguardante la contrattazione collettiva applicabile non sembra censurabile, diverso discorso attiene alle modalità con cui l'intera vicenda ebbe a svilupparsi.

Sta invero di fatto che la convenuta, unitamente a molte altre aziende del medesimo gruppo industriale, ebbe a trattare con organizzazioni sindacali che pure rappresentavano suoi lavoratori ma che non erano le sue uniche controparti ed ebbe a trattare con la consapevolezza che la organizzazione ricorrente sarebbe da una certa data risultata estromessa.

Si impone quindi la necessità di valutare, in funzione di una specifica lagnanza contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la condotta esposta alla luce delle regole di comune correttezza ed in particolare nell'ottica della complessiva previsione riguardante le "Relazioni industriali" di cui al titolo primo del c.c.n.l. gomma/plastica 18.3.2010, che pacificamente aveva continuato a vincolare la PCMA fino al 31.12.2011.

Esaminando l'insieme delle previsioni di cui al titolo contrattuale citato, è evidente desumere come fosse diritto della organizzazione sindacale ricorrente quello di essere informata ed interpellata su quanto l'azienda era intenta a sviluppare, sia pure in ambito di "gruppo" ancorchè nell'ottica di una razionalizzazione generale e di essere interpellata in modo paritario con organizzazioni sue concorrenti aderenti alla Cisl e alla Uil destinate, sebbene per forza di legge, a sostituirla.

E' vero che fra le norme di cui al titolo sulle relazioni industriali non è prevista una informativa espressa in proposito, ma ciò - va detto chiaramente - solo perché l'evenienza per la quale si discute non era neppure immaginabile, non certo perché consensualmente esclusa.

L'aver condotto una trattativa, avente come consapevole risultato quello della estromissione della Filctem quale parte contraente di quella contrattazione collettiva che era stata da sempre applicata in certe unità produttive, è stato su un piano generale



indice evidente di assoluta noncuranza, se non di spregio, ed al contempo è stato comportamento integrante una specifica violazione delle regole fondamentali proprie di qualsiasi tipo di "relazione" da considerare corretta, e ciò a prescindere dalla non illegittimità del risultato comunque raggiunto.

Alla stregua di quanto detto la condotta della PCMA va censurata e va censurata per avere essa impedito l'esercizio di quelle generali attività che lo Statuto dei lavoratori con l'art. 28 legge 20.5.1970 n. 300 ha protetto, volutamente senza dettagli di sorta.

Se infatti la Filctem fosse stata informata formalmente delle trattative finalizzate al cambiamento contrattuale avrebbe potuto informare i lavoratori a lei aderenti e comunque i lavoratori degli stabilimenti interessati assumendo in rappresentanza degli stessi quelle iniziative di condivisione o di contrasto che poteva ritenere meritevoli di interesse.

Non si dispone la chiesta affissione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali per l'opportunità di lasciare alla parte ricorrente la valutazione sulle scelte di convenienza in ordine alla sua diffusione ed alle modalità della stessa.

Le spese del giudizio, in relazione al suo esito, si accollano per metà alla resistente parzialmente soccombente. Esse si quantificano come dal dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni altra domanda,
dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla Plastic Components and Modules Automotive s.p.a. non avendo essa informato ed interpellato il sindacato Filctem in merito alle trattative sfociate nell'accordo 13.12.2011 comportante l'estensione a tutti i dipendenti del contratto collettivo specifico di lavoro 29.12.2011 nella sua stesura definitiva concluso con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat;
condanna la Plastic Components and Modules Automotive s.p.a. alla rifusione in favore del sindacato Filctem di metà delle spese di giudizio liquidate, per intero, in euro 2.800,00 oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrendo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Torino 22.1.2012

Deposito in
Cancelleria
Torino, 23.1.2012

Il giudice
dott. Edoardo Denaro



IL CANCELLIERE
NICOLA JACCA